

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 17 giugno 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, De-tomas, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Martusciello, Mattioli, Molinari, Napoli, Pennacchi, Prodi, Rizzi, Rosso, Sales, Scozzari, Sinisi, Sorriero, Stradella, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 giugno 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TASSONE ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato alla fondazione per non vedenti "Ezio Galiano" di Catanzaro » (4991);

PAOLO RUBINO e PECORARO SCANIO: « Disposizioni in favore delle aziende agricole delle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia colpite da calamità naturali » (4992);

GAMBATO: « Modifiche alle legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone non coniugate o separate » (4993);

GAMBATO ed altri: « Disciplina della raccolta del risparmio spontaneo effettuata dalle associazioni di fatto denominate "case peote" » (4994).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 16 giugno 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

MIGLIORI: « Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato » (4995).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 giugno 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per le politiche agricole:

« Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico » (4989).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 giugno 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3108. — « Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4990).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MALGIERI ed altri: « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente la tutela della salute e il diritto all'attività sportiva e ricreativa » (4862) *Parere delle Commissioni VII e XII;*

II Commissione (Giustizia):

« Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali » (4964) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

PIVETTI e TERESIO DELFINO: « Norme per l'istituzione dell'Autorità di bacino del Lago Maggiore e per un organico programma di interventi di tutela delle acque » (4658) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI e XIII;*

SCALIA: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi » (4854) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, IX, X, XI e XII;*

XI Commissione (Lavoro):

« Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario » (4932) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 251-431-744-1619-1648-2019. — Senatori DI IORIO ed altri; CARCARINO ed altri; LAVAGNINI; SERVELLO ed altri; DI IORIO ed altri; TOMASSINI ed altri: « Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione nonché della professione ostetrica » (*approvata in un testo unificato dal Senato*) (4980) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XI e XIV;

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente):

TURRONI ed altri: « Istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente » (519) *Parere delle Commissioni V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), IX, X e XIII;*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura):

S. 1496. — « Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1496 e 2157*) (4953) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX, X e XIV;*

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

MARONI ed altri: « Delega al Governo per l'introduzione di principi di perequazione del sistema tributario » (4845) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE — ORESTE ROSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'Acna di Cengio » (doc. XXII, n. 43) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII.*

**Trasmissione
dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 10 giugno 1998, ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la prima relazione sullo stato di attuazione della citata legge recante norme per gli interventi relativi ai percorsi giubilari e ai pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro della finanze, con lettera del 15 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GIANNOTTI ed altri n. 9/4274/13, concernente la possibilità di esentare dall'IVA le cessioni a titolo gratuito effettuate a favore delle popolazioni delle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici, nonché dalle « imposte SIAE » gli spettacoli benefici organizzati ai medesimi fini, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decre-

to-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 12 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sul piano di riparto dello stanziamento di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1998, concernente contributi ad enti e ad altri organismi. Alla richiesta sono allegati i rendiconti sull'attività svolta dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CORLEONE ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (169); SCALIA E PROCACCI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (300); BRUNETTI E MORONI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (396); ALOI: NORME PER LA TUTELA DELL'IDENTITÀ NAZIONALE DELLE MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE GRECANICHE ED ALBANESI NELLA REGIONE CALABRIA (918); RODEGHIERO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (1867); MASSA ED ALTRI; NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2086); TERESIO DELFINO: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2973)

(A. C. 169 – sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

2. La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano, misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2: — 1. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della Costituzione e in ap-

plicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo le disposizioni degli articoli 3 e 6.

* **2. 61.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo il dettato disposto dagli articoli 3 e 6.

* **2. 63.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione *con le seguenti:* Secondo le disposizioni.

2. 62. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione con le seguenti: Secondo.

2. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 dopo le parole: dell'articolo 6 della Costituzione aggiungere le seguenti: in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. 3. Migliori, Menia, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sopprimere le parole: in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali.

2. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni albanesi sino alla fine del comma, con le seguenti: degli idiomi minoritari secondo l'articolo 1 della carta di Strasburgo.

2. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sostituire le parole da: la lingua e la cultura sino alla fine del comma con le seguenti: con apposite norme le minoranze linguistiche.

2. 14. Fragalà.

Al comma 1 sostituire da: e la cultura fino alla fine del comma con le seguenti: delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 15. Menia, Selva.

Al comma 1 sopprimere le parole: delle popolazioni.

2. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni fino alla fine del comma con le seguenti: delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 16. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire la parola: popolazioni con la seguente: comunità.

2. 6. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: popolazioni aggiungere la seguente: stanziali.

2. 7. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al primo comma dopo la parola: popolazioni aggiungere la seguente: di origine.

2. 65. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: albanesi fino alla fine del comma, con le seguenti: di origine diversa dall'italiano.

2. 17. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole da: e croate, fino alla fine del comma, con le seguenti: , croate, francesi, franco-provenzali, friulane, ladine, occitane e sarde.

2. 11. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: il franco provenzale fino alla fine del comma.

2. 18. Menia, Selva.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale aggiungere le seguenti: il piemontese.

- 2. 8.** Borghezio, Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale aggiungere le seguenti: il veneto.

- 2. 9.** Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Dozzo, Calzavara.

Al comma 1, sopprimere le parole: il ladino.

- 2. 19.** Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole: l'occitano con le seguenti: il provenzale-occitano

- 2. 64.** Teresio Delfino, Niedda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e il sardo.

- 2. 20.** Menia, Selva.

Al comma 1, dopo la parola: sardo aggiungere le seguenti: e il veneto.

- * **2. 12.** Giovanardi.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il veneto.

- * **2. 47.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il calabro-lucano.

- 2. 21.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il crotonese.

- 2. 22.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il logudorese.

- 2. 23.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il teatino.

- 2. 24.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il vicentino.

- 2. 25.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il belumat.

- 2. 26.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il campidanese.

- 2. 27.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il veneziano.

- 2. 28.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'osco.

- 2. 29.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il sannita.

- 2. 30.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il carnico.

- 2. 31.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il romagnolo.

- 2. 32.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il piceno.

- 2. 33.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il fermano.

- 2. 34.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il truentino.

- 2. 35.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'irpino.

- 2. 36.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il napoletano.

- 2. 37.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'istro-veneto.

- 2. 38.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il tergestino.

- 2. 39.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il marsicano.

- 2. 40.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il maceratese.

- 2. 41.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il sublacense.

- 2. 42.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il fiorentino.

- 2. 43.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il toscano.

- 2. 44.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'urbinate.

- 2. 45.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il piemontese.

- 2. 46.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il ciociaro.

- 2. 48.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il romanesco.

- 2. 49.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il lucano.

- 2. 50.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il siciliano.

- 2. 51.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'abruzzese.

- 2. 52.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il bergamasco.

- 2. 53.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il calabrese.

- 2. 54.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'eugubino.

- 2. 55.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il dalmatico.

- 2. 56.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il tuderte.

- 2. 57.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il nussino.

- 2. 58.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il comegliano.

- 2. 59.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È obbligatorio lo studio della lingua latina nelle scuole medie inferiori e superiori.

- 2. 60.** Menia, Selva.

Sopprimere il comma 2.

- *2. 13.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Serra, Nuccio Carrara.

Sopprimere il comma 2.

- *2. 70.** Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

(A. C. 169 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso

previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. Menia, Selva.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, premettere al primo comma dell'articolo 21 il seguente:

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

3. 8. Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. — 1. La Repubblica promuove, a condizione di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative

comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1 sopprimere le parole da: modi e nelle forme fino a: apposite convenzioni e.

3. 3. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole: e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri.

3. 9. Boato.

Al comma 1 sostituire le parole da: perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, con le seguenti: a condizioni di reciprocità con i relativi Stati esteri.

3. 7. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Al comma 1 sostituire le parole: e perseguendo, con le seguenti: a condizioni.

3. 1. Migliori, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1 sostituire la parola: perseguendo con le seguenti: solo ed esclusivamente a.

3. 5. Menia.

Al comma 1 sostituire la parola: perseguendo con la seguente: a.

3. 6. Menia.

Al comma 1 sopprimere le parole da: diffuse all'estero, fino alla fine del comma.

3. 4. Fragalà.

(A. C. 169 — sezione 3)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 4.**

Sopprimerlo.

4. 30. Menia.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle lingue e delle culture regionali o minoritarie è rimessa alla Regione, che ne disciplina con legge il procedimento di adozione con il consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno

il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dei due terzi dei consiglieri comunali.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

4. 31. Fragalà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 13. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È compito della Regione delimitare, con apposito decreto, l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 12. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: dell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e subcomunale.

4. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere la seguente: storiche.

4. 60. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: è adottata con le seguenti: deve essere adottata.

4. 25. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: è adottata con le seguenti: sarà adottata.

4. 32. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: è adottata con le seguenti: viene adottata.

4. 33. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: della Giunta regionale.

***4. 14.** Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: della Giunta regionale.

***4. 30.** Boato.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. 50. Boato.

Al comma 1 sostituire le parole: dal Consiglio provinciale sino alla fine del comma con le seguenti: dalla Regione che disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sentiti i comuni interessati con le seguenti: con il consenso dei comuni interessati.

4. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: la metà.

4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici con le seguenti: cinquanta.

4. 15. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici con le seguenti: quarantacinque.

4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: quindici con le seguenti: quaranta.

4. 17. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trentacinque.

4. 18. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trentatre.

4. 19. Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

4. 20. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque.

***4. 9.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque.

***4. 34.** Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.

- 4. 21.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

- 4. 22.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole da: di un terzo sino alla fine del comma con le seguenti: della metà dei consiglieri comunali dei comuni interessati.

- 4. 4.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

- 4. 24.** Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: quattro quinti.

- 4. 23.** Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.

- 4. 10.** Menia, Migliori, Selva.

Al comma 1, secondo periodo aggiungere dopo le parole: dei consiglieri comunali le seguenti: appartenenti alla minoranza linguistica.

- 4. 26.** Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 11.** Menia, Selva.

Al comma 2, dopo le parole: una minoranza linguistica aggiungere le seguenti: ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2.

- 4. 5.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: dettate.

- 4. 27.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: individuate.

- 4. 28.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: sancite.

- 4. 29.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la minoranza friulana nella provincia di Venezia, l'area è identificata con il territorio individuato per le medesime finalità della Regione Friuli-Venezia Giulia con legge regionale 22 marzo 1996, n. 15.

- 4. 6.** Fontanini, Fontan, Cavaliere, Dussin, Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In occasione del prossimo censimento della popolazione del 2001, gli abitanti della provincia di Belluno per la loro appartenenza all'area ladina-dolomitica, possono dichiarare, al pari delle province di Trento e di Bolzano, la loro appartenenza ad un gruppo etno-linguistico diverso da quello istituzionale.

- 4. 7.** Bampo, Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'Unione Generale Ladina, od altro organismo equipollente unanimemente concordato, è riconosciuta come organo di coordinamento e di proposta della minoranza linguistica ladina-dolomitica delle province di Trento, Bolzano, Belluno.

4. 8. Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

2-bis. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della presente legge si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

4. 61. La Commissione.

(A. C. 169 - sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

2. Nelle scuole materne ed elementari sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza, nonché l'in-

segnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della minoranza.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, stabiliscono tempi di svolgimento e metodologie delle attività didattiche e integrative concernenti l'educazione linguistica, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati, avvalendosi, ove necessario, anche di esperti locali, che abbiano comprovati requisiti specifici, per incarichi temporanei.

4. Qualora i genitori non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1 e 2, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 20. Menia.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5. - 1. Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, per gli interessati, oltre alla lingua italiana, anche della lingua locale.

2. I genitori che intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui al comma 1, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sostituire gli articoli 5, 6 e 7 con i seguenti.

ART. 5

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 2 1, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi, le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente che in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione

e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste ai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite nel medesimo comma quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla scuola interessata se intendano avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

ART. 6

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nel precedente articolo 5 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

5. 30 La Commissione.